COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

(Provincia di Verona)
Area Contabile - Settore Tributi

Andreani TRIBUTI

IMU e TASI - Acconto 2019

Gentile Contribuente,
entro il **17 Giugno 2019** deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui i Servizi Indivisibili (TASI), dovuto per l'anno di imposta 2019, così come introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Per i fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	**160**
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	**140**
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	**80**
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	**65**
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	**55**

Per i terreni agricoli: il reddito dominicale, rivalutato del 25%, va moltiplicato per il seguente coefficiente:

Terreni non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	**135**

Ai fini del calcolo dell'acconto, alla base imponibile così determinata, si applicano le aliquote previste dalla Delibera di C. C. n. 55 del 28.12.2018 ovvero:

	IMU	TASI
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	**Esente**	**Esente**
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	**5,00‰**	**1,00‰**
Immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e agli enti di edilizia residenziale e pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	**5,00‰**	**1,00‰**
Immobili ad uso abitativo (categoria A, tranne A/10) diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	**9,60‰**	**1,00‰**
Per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali	**10,00‰**	**Esente**
Per i fabbricati di categoria catastale D	**9,00‰**	**1,00‰**
Per le aree fabbricabili (*)	**9,00‰**	**1,00‰**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**Esente**	**1,00‰**
Altri fabbricati A/10 – B – C1 – C3 – C4 – C5	**9,00‰**	**1,00‰**
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ai fini IMU: Per l'abitazione principale di categoria **A/1, A/8 e A/9** e le relative pertinenze è prevista una detrazione di **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione		

(*) Sito istituzionale www.comune.sanpietroincariano.vr.it sezione "Il Comune Informa", settore "Tributi"

L'IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, **la quota pari allo 7,6‰ dell'imponibile** è destinata allo Stato mentre **la quota pari allo 1,40‰ dell'imponibile** è destinata al Comune.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici:

3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3913	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

AGEVOLAZIONI:

- **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:** l'aliquota valida per gli anni precedenti non deve essere applicata. La L. 208/2015 ha introdotto una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
  1. l'immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
  2. l'immobile rientri in una della categorie del gruppo catastale A, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10;
  3. il contratto di comodato sia registrato;
  4. il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
  5. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
- Come sottolineato dal MEF (con nota Prot. n. 2472 del 29.01.2016), ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU, pertanto le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI.
- Sempre con la stessa nota, il MEF ha chiarito che, per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati. I contratti di comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà origine da tale data.
- **Fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: riduzione del 50% della base imponibile.
- **Fabbricati di interesse storico artistico**: riduzione del 50% della base imponibile.
- **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in detenzione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).
- **Abitazioni locate con contratto a canone concordato (L.431, art. 2, comma 3):** riduzione del 25% della base imponibile.

TASI - RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO DOVUTO:

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'**autonoma obbligazione** tributaria così ripartita:

20 %	A carico dell'OCCUPANTE/DETENTORE
80 %	A carico del TIOLARE DI DIRITTO REALE

Il **Codice Ente** da utilizzare è **I109.** Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

1ª rata	17/06/2019	50% a titolo di acconto
2ª rata	16/12/2019	50% a saldo del dovuto

Entro il 30 giugno 2019 i soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2018.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Il Comune di San Pietro in Cariano mette a disposizione dei contribuenti il servizio di CALCOLO IUC con il quale è possibile provvedere a determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2019.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Informazioni, gestito dalla società Andreani Tributi disponibile presso la sede municipale, il lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 oppure al numero 045.6832140.

San Pietro in Cariano, 15/05/2019